



COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA di BELLUNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 27/12/2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 26/11/2019 e deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Val di Zoldo, attività di promozione turistica, informazione, accoglienza, manifestazioni turistiche ed inoltre per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal **01 maggio 2018**.
- 3) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla L.R. di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica) e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 ubicati nel territorio del Comune di Val di Zoldo.
Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Val di Zoldo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui all'art.2, comma 3;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, co.5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
 - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4, co.5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;

Articolo 4 Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Val di Zoldo e gli iscritti all'AIRE;
 - b. i minori entro il 13° anno di età;
 - c. i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
 - d. gli appartenenti alle forze dell'ordine, della protezione civile provinciale, regionale e nazionale, gli appartenenti alle associazioni di volontariato che pernottano per esigenze di servizio in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
 - e. cittadini di comuni italiani ospitati nel comune a seguito di gravi eventi o calamità naturali nel comune di residenza;
 - f. i lavoratori dipendenti, imprenditori e professionisti che soggiornano nel Comune di Val di Zoldo per motivi di lavoro;
- 2) L'applicazione dell'esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ad eccezione dell'esenzione di cui alla lettera b) per la quale le strutture devono conservare documento d'identità del minore.

Articolo 5 Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3) Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

Nelle strutture extra-alberghiere con contratti superiori ad 1 mese si pagherà una tantum ogni mese di contratto, intero o parziale, da versare per il/i titolare/i del contratto anche in unico versamento. Anche tale somma una tantum verrà stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione della tariffa giornaliera

Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I soggetti indicati all'art.3, co.2 sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.

L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori dei portali telematici.

- 2) I soggetti indicati all'art.3, co.2, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente essere accreditati al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), nonché con la C.I.E. qualora attivata.

I soggetti indicati all'art. 3 c. 2 devono dichiarare trimestralmente all'Ufficio Tributi del Comune di Val di Zoldo, entro **15 giorni** dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.

- 3) La dichiarazione trimestrale è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica obbligatoria mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.
- 4) La dichiarazione va effettuata anche in assenza di pernottamenti ad esclusione dei periodi per i quali è stata comunicata al Comune la chiusura della struttura ricettiva.
- 5) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui al comma 2 dell'art. 6 e al comma 2, punto a) e b) dell'art. 8, il Comune provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla emanazione di apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela.
- 6) Il gestore della struttura ricettiva compila e consegna al Comune entro il 20 gennaio di ogni anno il conto giudiziale (modello 21 approvato con DPR 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i riversamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente.
- 7) I soggetti indicati all'art.3, co.2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale che va inoltrata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La presentazione delle dichiarazioni trimestrali e del modello 21 non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa.
- 8) I soggetti indicati all'art. 3 c. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Val di Zoldo .
- 2) I soggetti di cui all'art. 3 c. 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPa, entro il 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare.
Per i versamenti inferiori ad € 100,00 (a rata) i gestori della struttura possono effettuare il versamento in un'unica soluzione entro 15 giorni dal termine di scadenza dell'ultimo trimestre solare.
Solo qualora vi sia una "oggettiva impossibilità tecnica" il versamento potrà avvenire tramite sistema bancario.
- 3) Il gestore rilascia all'utente finale ricevuta tramite software proprio o dato in dotazione.

Articolo 8 Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 della legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con gli Uffici Turistici, operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare

- riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
- d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 9 comma 5 del presente Regolamento.

Le disposizioni in materia di rateazione, per le somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, sono disciplinate dal vigente Regolamento sulla rateizzazione delle entrate.

Articolo 9 Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari nei termini previsti dall'Art. 7 comma 2 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria pari al 30% del dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili come previsto dall'art. 180 del decreto Legge 34/2020.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa entro i termini previsti all'art 6, comma 4 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria, prevista dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 pari al 200% dell'importo dovuto.
- 4) Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, mancata esposizione in luoghi ben visibili all'ospite, all'interno della struttura, del foglio informativo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e sul sito internet della struttura stessa i soggetti responsabili degli obblighi tributari saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) Per l'omessa/tardiva risposta ai questionari o mancato/tardivo invio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del presente Regolamento si applica la sanzione di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/00.
- 6) Per ogni altra violazione al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.
- 7) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 9 bis Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

- 1) Sulle sanzioni tributarie commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Legge 34/2020) è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97. Il ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di

accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, regolarizzato spontaneamente, la sanzione è commisurata come segue:

- versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,67% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
- versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4.29% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5% unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, su modulo idoneo predisposto dall'ufficio tributi.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Val di Zoldo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a €. 2000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile ufficio tributi;
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta versata erroneamente per importi pari o inferiori a € 12,00 per anno solare

Articolo 12

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471,

472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento di contabilità del Comune Val di Zoldo

Articolo 14

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.